

Bruxelles, 2.12.2022
C(2022) 8645 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2022

che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2022

che approva il piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

CCI: 2023IT06AFSP001

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013¹, in particolare l'articolo 118, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il 31 dicembre 2021 l'Italia ha presentato alla Commissione una proposta di piano strategico nell'ambito della politica agricola comune ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2027 ("piano strategico della PAC 2023-2027").
- (2) Conformemente all'articolo 118, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la Commissione ha valutato la proposta di piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia e ha formulato le osservazioni - comprese informazioni relative a un aumento della produzione di biometano sostenibile - previste al paragrafo 3, primo comma, del medesimo articolo il 31 marzo 2022². Conformemente al paragrafo 3, secondo comma, del suddetto articolo, l'Italia ha fornito alla Commissione tutte le informazioni supplementari necessarie per dare seguito alle osservazioni della Commissione e ha presentato una versione riveduta del proprio piano strategico della PAC 2023-2027 il 15 novembre 2022.
- (3) Il piano strategico della PAC 2023-2027 è stato riveduto in conformità alle norme relative al contenuto dei piani strategici della PAC 2023-2027 di cui agli articoli da 107 a 115 del regolamento (UE) 2021/2115 e all'allegato I del regolamento di

¹ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

² Le osservazioni della Commissione sono state trasmesse allo Stato membro il 31 marzo 2022. Le osservazioni sono pubblicate sul sito https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/cap-strategic-plans/observation-letters_en.

esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione³. La versione riveduta è stata elaborata dall'Italia con la partecipazione dei partner di cui all'articolo 106, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2021/2115 e di concerto con la Commissione.

- (4) Il piano strategico della PAC 2023-2027 riveduto proposto dall'Italia è conforme ai requisiti di cui all'articolo 118, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115.
- (5) A norma dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴, la presente decisione costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ in relazione al FEASR. Gli elementi richiesti per la decisione di finanziamento sono contenuti nel piano strategico della PAC 2023-2027, ad eccezione della linea di bilancio che è specificata nella presente decisione. Per motivi di trasparenza, la partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento, la partecipazione annua del FEASR e la partecipazione massima del FEASR, corrispondenti alle dotazioni adeguate previ trasferimenti stabiliti nel piano strategico della PAC 2023-2027 conformemente all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115, sono prese in considerazione nella tabella riassuntiva del piano strategico della PAC 2023-2027, di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del citato regolamento: tale tabella riassuntiva dovrebbe essere inserita negli allegati della presente decisione. Negli allegati della presente decisione dovrebbero essere inclusi anche i finanziamenti nazionali integrativi a favore di interventi di sviluppo rurale a norma dell'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115.
- (6) Per motivi di trasparenza e chiarezza la presente decisione dovrebbe sintetizzare tutti gli elementi diversi dalle dotazioni adeguate per il FEASR, specificati nella tabella riassuntiva di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni per i pagamenti diretti, adeguate previ trasferimenti, indicate nel piano strategico della PAC 2023-2027 in conformità all'articolo 17, paragrafo 5, all'articolo 88, paragrafi 5 e 6, e all'articolo 103 di tale regolamento, che costituiscono le dotazioni finanziarie massime per i pagamenti diretti.
- (7) A norma dell'articolo 92, paragrafo 2, dell'articolo 93, paragrafo 3, dell'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, dell'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e dell'articolo 98, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, i massimali finanziari per LEADER, per gli interventi rivolti a obiettivi specifici in materia di ambiente e di clima, per i giovani agricoltori, i regimi ecologici e il sostegno redistributivo al reddito dovrebbero essere approvati dalla Commissione conformemente all'articolo 118 del medesimo regolamento come massimali finanziari stabiliti dal diritto dell'Unione. È pertanto opportuno che tali massimali finanziari inversi siano specificati nella presente decisione.

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 463).

⁴ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

⁵ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

- (8) La presente decisione non dovrebbe riguardare le informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni istituiti dall'Italia, né le informazioni incluse negli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027. Non dovrebbe nemmeno riguardare gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 TFUE e non sono stati approvati dalla Commissione secondo le pertinenti procedure in materia di aiuti di Stato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvata la versione definitiva del piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia, presentata alla Commissione il 15 novembre 2022 mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato "SFC2021", in conformità all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289.

L'approvazione del piano strategico della PAC 2023-2027 non riguarda le informazioni di cui all'articolo 113, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115 e agli allegati da I a IV del piano strategico della PAC 2023-2027, né gli aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107, 108 e 109 TFUE che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 42 TFUE.

Articolo 2

La tabella riassuntiva delle dotazioni di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, comprese le dotazioni adeguate, stabilite nel piano strategico della PAC 2023-2027 figura nell'allegato I della presente decisione.

La partecipazione totale del FEASR per ciascun tipo di intervento è indicata nell'allegato II della presente decisione.

I massimali finanziari calcolati conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, all'articolo 93, paragrafo 3, all'articolo 95, paragrafi 3, 4 e 5, all'articolo 97, paragrafi 10 e 11, e all'articolo 98, paragrafo 2, sono specificati nell'allegato III della presente decisione.

La tabella dei finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 146 del regolamento (UE) 2021/2115 figura nell'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

La partecipazione massima del FEASR è finanziata dagli stanziamenti iscritti alla linea di bilancio 08 03 01 01 (Tipi di interventi di sviluppo rurale a norma dei piani strategici della PAC).

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2.12.2022

Per la Commissione

Janusz WOJCIECHOWSKI

Membro della Commissione

